

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

SEZIONE IV

19/08/2013, N. 35120

(Udienza del 06/06/2013)

Lavanderia: infortunio grave su macchina striratrice/piegatrice

A nulla vale il fatto che la titolare dell'azienda nella realtà non aveva mai gestito la lavanderia, della quale l'effettivo dominus era il marito, il quale non potendo comparire come titolare, stante il pregiudizio derivante da un pregresso fallimento, aveva utilizzato la moglie come mera testa di legno

Colui il quale s'interpone, svolgendo a tutti gli effetti il ruolo d'imprenditore, assume, perciò stesso, in prima persona i doveri di garanzia che derivano dal ruolo, sul quale fanno affidamento i garantiti (nella specie la lavoratrice rimasta infortunata), i quali non hanno alcun strumento per poter accertare compiutamente il fondamento del ruolo rivestito. Non si tratta di un obbligo di vigilanza sulla condotta dell'imprenditore dissimulato, ma di un dovere immediato e diretto di rispetto della normativa antinfortunistica e delle norme generiche cautelari, finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro, che discende direttamente dall'assunzione formale del ruolo sul quale i terzi debbono fare affidamento

SENTENZA

sul ricorso proposto da: **A.A.** nata IL 02/02/1944

avverso la sentenza n. 1369/2010 Corte Appello di Lecce, del 04/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in pubblica udienza del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe Grasso

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Littieri che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Gallipoli, con sentenza del 25/3/2010, condannò **A.A.** (titolare di un esercizio commerciale di lavanderia) e **G.F.** (legale rappresentante della s.r.l. ..., costruttrice di una macchina stiratrice/piegatrice) alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, subordinatamente al pagamento della provvisoria di €. 20.000,00, in relazione all'infortunio sul lavoro, che era stato fonte di lesioni, con durata superiore ai quarantacinque giorni, esiti cicatriziali e deficit permanente alla mano sinistra (rimasta incastrata tra i rulli del macchinario e sottoposta a grave ustione), del quale era stata vittima **R.K.**, dipendente dell'**A.A.**, attribuito a responsabilità colposa, manifestatasi con condotte autonome, dei due imputati.

2. La Corte d'appello di Lecce, alla quale i due imputati si erano rivolti, con sentenza del 4/6/2012, dichiarate prescritte le ipotesi contravvenzionali contestate ed eliminata la pertinente pena, confermò, nel resto, la statuizione di condanna nei confronti del dell'**A.A.**, dichiarando, invece, la nullità della sentenza di primo grado in relazione alla posizione del **G.F.**, per la quale rinviò gli atti alla medesima Sezione del Tribunale.

3. Avverso la statuizione d'appello l'**A.A.** propone ricorso per cassazione corredato da quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine all'affermata responsabilità. La predetta, infatti, siccome emergeva anche dalla sentenza gravata, nella realtà non aveva mai gestito la lavanderia, della quale l'effettivo dominus era il marito (oramai deceduto), il quale non potendo comparire come titolare, stante il pregiudizio derivante da un pregresso fallimento, aveva utilizzato la moglie come mera testa di legno. Quindi, costei non aveva violato la regola cautelare di cui al capo d'imputazione, ma, semmai, le si sarebbe dovuto contestare di non aver vigilato sull'adeguatezza della condotta del marito, al fine della prevenzione antinfortunistica. Invero, solo ove si fosse trattato di reato doloso si sarebbe potuto accedere all'ipotesi del dolo eventuale.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 590, cod. pen.: non emergeva, invero, alcuna trasgressione delle specifiche norme antinfortunistiche, ma, per quel che si è detto prima, al più, la colpa generica di essersi disinteressata della gestione della lavanderia a lei intestata solo formalmente.

3.3. Con il terzo motivo viene denunciato vizio motivazionale in merito alla negata prevalenza delle attenuanti generiche, prevalenza che sarebbe spettata, stante che d'unico rimprovero che si poteva muovere all'imputata era quello di non essersi occupata della lavanderia.

3.4. Con l'ultimo motivo la ricorrente censura vizio motivazionale per essere stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisoria. Decisione, questa,

che non appariva giustificata e che, in ogni caso, risultava inopportuna, stante che la P.O. era stata risarcita dall'INAIL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I primi tre motivi, dei quali gli ultimi due ancellari del primo, conviene vengano esaminati unitariamente, concernendo tutti il tema della rimproverabilità penale del fatto all'imputata.

Costituisce circostanza fattuale non smentita dai giudici del merito quella secondo la quale la ricorrente si sarebbe limitata a svolgere il ruolo d'imprenditore apparente, così da permettere al marito, vero dominus, di gestire l'impresa, aggirando i divieti e le preclusioni derivanti dalla legge fallimentare.

La Corte territoriale, prendendo spunto dalla giurisprudenza formatasi in materia di reati fallimentari, ha affermato la penale responsabilità della ricorrente.

Costei, come si è visto, deduce l'inesistibilità dello schema utilizzato in quel contesto, non potendosi addebitare l'evento a titolo di dolo eventuale, nel mentre spostando il rimprovero sul piano della colpa, sostiene che alla stessa giammai si sarebbe potuto addebitare la violazione di norme precauzionali di settore, ma, al più, l'omessa vigilanza sulla condotta del titolare dissimulato, che mai gli era stata contestata.

La prospettazione difensiva perde di persuasività ove si abbandoni il non pertinente riferimento ai reati dolosi in genere e a quelli fallimentari in specie.

L'analisi deve essere più correttamente mirata tenendo presente la funzione e lo scopo della responsabilità penale derivante da posizione di garanzia. Senza necessità di ripercorrere un terreno ampiamente arato, che qui basterà dare per noto, può essere utile ricordare solo che una tale responsabilità serve ad assicurare la tutela di valori primari (quali la vita e l'integrità psico-fisica) i cui titolari, per ragioni le più varie che l'Ordinamento prende in considerazione, da soli non sarebbero in grado di garantire appieno. Se così è, attraverso l'operazione d'interposizione fittizia si procura l'effetto di rendere non cogenti per l'imprenditore dissimulato le norme antinfortunistiche, stante che le relative sanzioni penali assai difficilmente (ove la simulazione risulti ben riuscita) lo riguarderebbero in quanto, forte della sua posizione di apparenza fattuale, resterebbe estraneo alla vicenda. Per converso, ove si considerasse non tenuto al rispetto della normativa in parola l'imprenditore apparente o simulato, facendo leva sulla sua apparenza, la tutela penale approntata perderebbe intollerabilmente di coerenza.

Vero è, invece, che colui il quale s'interpone, svolgendo a tutti gli effetti il ruolo d'imprenditore, assume, perciò stesso, in prima persona i doveri di garanzia che derivano dal ruolo, sul quale fanno affidamento i garantiti (nella specie la lavoratrice rimasta infortunata), i quali non hanno alcun strumento per poter accertare compiutamente il fondamento del ruolo rivestito. Non si tratta, in altri termini, siccome ipotizza il ricorso, di un obbligo di vigilanza sulla condotta dell'imprenditore dissimulato, ma, siccome correttamente contestato, di un dovere immediato e diretto di rispetto della normativa antinfortunistica e delle norme generiche cautelari, finalizzate a prevenire gli

infortuni sul lavoro, che discende direttamente dall'assunzione formale del ruolo sul quale i terzi debbono fare affidamento.

Alla luce di queste considerazioni, trovando conferma due non recenti, ma non superati, precedenti di legittimità (Cass., Sez. IV, n. 600 del 21/3/1967; in senso conforme, Cass., Sez. V, 7/11/1968, n. 1022), non resta che rigettare, unitamente al primo, anche il secondo ed il terzo motivo.

4.1. Il quarto motivo non supera il vaglio d'ammissibilità essendo diretto a censurare punto della decisione adeguatamente motivato omettendo di confrontarsi effettivamente con gli argomenti offerti dal giudice d'appello e utilizzando argomenti privi di autosufficienza.

Invero, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni concernenti *l'an e il quantum* della provvisoria (pag. 7), chiarendo, altresì che non v'era prova d'una duplicazione del ristoro.

5. Il rigetto del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese legali in favore della P.C.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in €. 1.250,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 6/6/2013.